Norme & Tributi

NT+FISCO
Imposta di registro, per la parte el lodo confermata in appello
Imposta di registro, non rileva la produzione in giudizio di un lodo non esecutivo ma la sua enunciazione contenuta nella sentenza che lo esamina.
di **Angelo Busani**
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Frontaliere anche se si resta all'estero 45 giorni all'anno

Italia-Svizzera

Via libera alla ratifica dell'accordo per i lavoratori delle zone di confine

Consentito svolgere fino al 25% dell'attività a distanza nello Stato di residenza

Cristian Valsiglio

Il frontaliere può non rientrare nel Paese di residenza per un massimo di 45 giorni l'anno; agevolazioni anche per chi lavora da remoto. La legge 217/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026, autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo di modifica dell'accordo tra Italia e Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri. Le variazioni riguardano il Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, modificato a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

Secondo l'Accordo del 2020, entrato in vigore tramite la legge 83/2023, i lavoratori frontalieri alla data del 17 luglio 2023, fiscalmente residenti in Italia, sono assoggettati alla tassazione esclusiva del Paese in cui svolgono l'attività lavorativa, ossia la Svizzera (cosiddetti vecchi frontalieri). Invece, i residenti in Italia, che sono diventati frontalieri dopo tale data, sono assoggettati a tassazione in Svizzera con un'imposizione non eccedente l'80% delle imposte applicabili in via ordinaria. In Italia tali lavoratori sono assoggettati a tassazione ordinaria, con la franchigia di 10mila euro e il riconoscimento del credito per le imposte versate in Svizzera (articolo 4 della legge 83/2023).

La modifica a tale Protocollo interviene sulla definizione di frontaliere sotto due aspetti: il concetto di rientro quotidiano nel luogo della residenza e il lavoro da remoto.

In merito al primo aspetto è considerato «lavoratore frontaliere»:
- un residente di uno Stato contraente che è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;
- che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
- e che ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Proprio in merito a quest'ultimo requisito, il Protocollo di modifica precisa che al lavoratore frontaliere è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.

In merito al secondo aspetto, è precisato che il frontaliere può svolgere al massimo il 25% della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica al suo status. Gli emolumenti ricevuti dai frontalieri e pagati da un datore di lavoro come corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente svolta da remoto fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell'imposizione, quali giorni di lavoro svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro. Tale previsione è valida anche per i frontalieri a cui si applica il regime transitorio ossia ai vecchi frontalieri.

Gli effetti della modifica del Protocollo decorrono dal 1° gennaio 2024 anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 97 della legge 207/2024 (Bilancio 2025).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERPELLO

Diritti d'autore tramite società

L'artista che fa incassare i proventi dei propri diritti d'autore a una società, tramite un «mandato all'incasso», non modifica la natura fiscale dei proventi percepiti.
—**Luca De Stefani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO
L'articolo completo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Scissione entro cinque anni: la donazione non perde il beneficio

Interpello

Va però mantenuto il controllo sulle due società risultanti dalla scissione

Angelo Busani

Dall'agevolazione ottenuta per la donazione della quota di controllo di una società (disposta dall'articolo 3, comma 4-ter del Testo unico dell'imposta di donazione) non si decade se, entro il quinquennio dalla donazione, la società partecipata effettua una scissione parziale proporzionale a favore di una società di nuova costituzione e le quote della società scissa, già oggetto di donazione, vengono a loro volta conferite nella newco. Con l'effetto pratico che la società di nuova costituzione, partecipata dai donatari, assume la funzione di capogruppo e diventa la holding della società oggetto di scissione. Lo afferma l'agenzia delle Entrate con l'interpello 11 di ieri, subordinando la permanenza del beneficio fiscale ottenuto in sede di donazione al mantenimento del controllo delle due società risultanti dall'operazione di scissione e conferimento: un controllo diretto della holding e un controllo indiretto della società scissa, per l'intero periodo di cinque anni imposto dalla norma agevolativa.

Il caso prospettato all'Agenzia riguarda due fratelli che, in comunione tra loro, hanno ricevuto in donazione dai genitori (i quali hanno mantenuto la partecipazione del 2 per cento) una quota del 98% di una società di capitali, beneficiando della predetta normativa che dichiara non soggetto a imposta di donazione il trasferimento a titolo gratuito della partecipazione di controllo di una società di capitali a condizione che il donatario mantenga il controllo della società oggetto di donazione per almeno cinque anni.

Il tema da valutare era dunque se l'operazione straordinaria programmata impattasse sulla permanenza del controllo per almeno un quinquennio. L'operazione che viene dunque "promossa" dalle Entrate, è stata così progettata:
- separazione, mediante scissione, del "ramo immobiliare" esistente nella società le cui quote erano state oggetto di donazione e continuazione della società scissa come società operativa, senza più essere proprietaria dei predetti immobili, ma esercitando la sua attività mediante un rapporto di locazione tra la società operativa scissa (come conduttore) e la società beneficiaria della scissione (come locatore);
- costituzione di una newco (beneficiaria della scissione) partecipata dai donatari al 98% e dai genitori per il 2%;
- conferimento alla newco, da parte dei donatari e dei genitori, dell'intero capitale sociale della società scissa, con il risultato, da un lato, dell'appartenenza del capitale sociale della società beneficiaria della scissione ai donatari per il 98% e ai genitori per il 2% e, d'altro lato, dell'appartenenza alla newco beneficiaria della scissione dell'intero capitale sociale della società operativa scissa, divenendone la holding.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Dogane moltiplicano i controlli sui piccoli pacchi

Il piano dell'Agenzia

Con la tassa di 2 euro le verifiche sulle spedizioni da Paesi extra Ue

In dogana, nel 2026, aumenteranno i controlli per i pacchi low cost, acquistati con l'e-commerce. L'impegno dell'Agenzia, guidata da Roberto Alesse, è scritto nel Piao 2026-2028, illustrato in questi giorni ai sindacati. Più in generale, i controlli per l'emersione della base imponibile doganale dovranno arrivare a quota 190mila, per il solo 2026.

Il Piao delle Dogane mette poi al centro il lavoro di implementazione che sarà effettuato con l'intelligenza artificiale su due fronti: da un lato, il potenziamento degli strumenti di promozione dell'adempimento volontario, intercettando, anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, le esigenze dei contribuenti; dall'altro l'adozione di un piano strategico per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nell' Agenzia. L'obiettivo, si legge nel documento, è «innovare i processi operativi, nel rispetto della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, al fine di rendere l'Amministrazione più moderna e capace di svolgere con maggiore qualità le proprie funzioni istituzionali».

> **Si moltiplicano anche gli sforzi per accrescere la compliance dei conteribuenti**

Sulla scia dell'introduzione, con la legge di Bilancio 2026, del contributo da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro in arrivo dai Paesi extra-Ue, i controlli sono quantificati in 47mila per il 2026 e in 47.500 e 48mila nei due anni successivi.. Nel 2025 la richiesta, per la stessa voce, si era fermata a 28mila e nel 2026 e nel 2027 erano stati preventivate, rispettivamente, 29mila e 30mila verifiche.

I controlli per fare emergere base imponibile saranno 600mila in tre anni, 190mila nel 2026. Completano il quadro poi i controlli doganali a posteriori, su tre anni 377mila (nel 2026, 125 mila).

Confermato poi l'approccio nella direzione di una compliance rafforzata: l'Agenzia si impegna ad attuare gli interventi necessari alla telematizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal nuovo codice doganale per ampliare i servizi erogati ai contribuenti/utenti, migliorarne la qualità e semplificarne le modalità di fruizione; particolare rilievo verrà inoltre attribuito al miglioramento della performance dei laboratori doganali con riferimento a qualità, efficienza e specificità delle analisi. Ridotti i tempi di risposta alle istanze di rilascio delle autorizzazioni e di informazioni doganali.

Per quanto riguarda il settore accise, si rafforzeranno i servizi di vigilanza sugli operatori della filiera di carburanti, l'incremento degli accertamenti sulla produzione presso i depositi fiscali di prodotti energetici e alcolici e l'ottimizzazione delle verifiche utili al rilascio delle licenze di esercizio nel settore energie e alcoli.

Infine, il Piao si impegna ad adottare azioni di presidio per tutelare i soggetti vulnerabili e combattere il gioco illegale.
—**N.T.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Realizzo controllato anche per il conferimento a patrimonio

Operazioni straordinarie

Il caso della persona fisica che detiene già il controllo delle due entità

Alessandro Germani

Una persona fisica è titolare del 100% del capitale delle due società Alfa e Beta. Procede a conferire Alfa in Beta mediante un conferimento a patrimonio, che non incrementa il capitale sociale di Beta. L'operazione può andare comunque in neutralità visto che la persona fisica detiene il controllo di entrambe come chiarito dalle Entrate con la risposta n. 9 di ieri.

L'istante evidenzia che l'operazione viene effettuata con un conferimento a patrimonio netto senza che vi sia un aumento del capitale sociale e quindi una modifica statutaria della conferitaria. Quest'ultima pertanto iscriverà una riserva di patrimonio netto la cui contropartita nell'attivo di stato patrimoniale sarà data dalla partecipazione iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie.

La domanda riguarda il fatto se anche un apporto a patrimonio possa determinare l'applicazione del realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del Tuir.

La risposta dell'agenzia delle Entrate è positiva. Ciò in quanto tale regime presuppone il realizzo controllato che si verifica quando le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria (circolare 33/E/10). Si genera pertanto un meccanismo di neutralità indotta se l'incremento di equity è pari all'ultimo valore fiscale della partecipazione conferita.

Il Dlgs 192/2024 in attuazione della delega fiscale ha esteso il meccanismo anche ai conferimenti minusvalenti e a quelli che solo incrementano la percentuale di controllo della società scambiata.

Resta fondamentale per tale disciplina che la conferitaria acquisisca il controllo della società scambiata ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile o incrementi la percentuale di controllo. Ma tali conferimenti fanno sì che il soggetto conferente riceva una partecipazione a fronte dell'aumento di capitale effettuato dalla conferitaria.

Nel caso di specie, però, non si assiste a nessun aumento di capitale bensì a un mero aumento del suo patrimonio netto, senza toccare il capitale. Ciò non è ostativo all'applicazione del regime del realizzo controllato perché il conferente deteneva già in origine il controllo di Beta (conferitaria). Quindi, se anche si fosse proceduto con un aumento del capitale di Beta, nulla sarebbe cambiato rispetto all'ipotesi di un conferimento a patrimonio.

Nella sostanza l'operazione consente al socio persona fisica di trasformare il controllo diretto in Alfa in un controllo indiretto, mediante Beta che il socio già controlla integralmente. Per questi motivi l'operazione può beneficiare comunque del realizzo controllato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA